



## TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

# Art. 141

## Notificazione delle contravvenzioni

Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai comimi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni. Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del Codice penale, la notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del Codice penale.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 marzo 1974 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico circolazione stradale                              |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959                          |

---

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-141-notificazione-delle-contravvenzioni/versione/0>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it